

Ritenuto pertanto che occorre integrare la tabella A allegata al citato decreto 9 marzo 1999, con l'inserimento dei comuni di Villa Latina (Frosinone), Borghetto d'Arroscia (Imperia), Pieve di Teco (Imperia), Ranzo (Imperia), Vessalico (Imperia);

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
60088	Villa Latina	Frosinone
008009	Borghetto d'Arroscia	Imperia
008042	Pieve di Teco	Imperia
008048	Ranzo	Imperia
008066	Vessalico	Imperia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze:* TREMONTI

*Il Ministro delle attività  
produttive:* SCAJOLA

06A01658

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 febbraio 2006.

**Misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Vista la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Considerato necessario dare immediata applicazione a talune disposizioni della direttiva 2005/94/CE, sebbene non ancora attuata nell'ordinamento nazionale;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il documento SANCO/10155/2006 del 10 febbraio 2006 recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Grecia;

Visti i casi di mortalità e sintomi clinici rilevati in alcuni cigni migratori, la cui migrazione anomala è da mettere in relazione alle temperature eccezionalmente fredde che si stanno verificando nel nord Europa e nei Balcani, riscontrati nelle regioni Sicilia (province di Messina e Catania), Calabria (province di Reggio Calabria e Vibo Valentia) e Puglia (provincia di Taranto);

Considerato che tutti i campioni prelevati dai soggetti rinvenuti morti e dai soggetti con sintomi clinici riferibili ad influenza aviaria, sono stati inviati al Centro nazionale di referenza di Padova che in data 11 febbraio 2006 ha confermato la presenza di virus H5N1 già preliminarmente evidenziato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali dei distretti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza 22 ottobre 2005 recante misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria che ha recepito la decisione della Commissione 2005/745/CE del 21 ottobre 2005 relativa alla adozione di misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 dai volatili selvatici alle popolazioni di volatili domestici e alla definizione di un sistema di allerta rapido nelle aree a rischio elevato;

Ritenuto necessario stabilire zone di protezione e sorveglianza attorno ai luoghi in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici e che dette zone devono essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione di virus influenzale negli allevamenti di volatili domestici limitrofi;

Rilevato che sulla base della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni anomale dei volatili è necessario disporre misure urgenti di protezione per l'influenza aviaria;

Ordina:

Art. 1.

*Oggetto, campo di applicazione e definizioni*

1. La presente ordinanza stabilisce alcune misure urgenti di protezione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità riscontrata in cigni migratori rinvenuti morti e malati nelle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, allegato 1, provocata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 di cui è stata confermata dal Centro nazionale di referenza di Padova l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria dagli uccelli selvatici agli allevamenti di volatili domestici e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.

2. L'allegato di cui al comma 1, può essere modificato con successivo provvedimento del Ministero della salute sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie.

## Art. 2.

*Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza*

1. È fatto obbligo per le regioni Sicilia, Calabria e Puglia istituire attorno ai luoghi in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri;

b) una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

2. L'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al comma 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.

3. Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altre regioni, tutte le regioni coinvolte collaborano ai fini dell'istituzione delle zone stesse.

4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.

## Art. 3.

*Misure nella zona di protezione*

1. Nella zona di protezione sono applicate le misure seguenti ad opera dei sindaci e dei servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:

a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;

b) visite documentate e ripetute dei luoghi di cui al comma 1, con un esame clinico dei volatili domestici comprendente la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;

c) attuazione di misure di biosicurezza presso l'allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda, la sistemazione o la chiusura dei volatili domestici in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività, nonché il divieto di accesso al personale non autorizzato dall'Autorità competente;

d) attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 22 ottobre 2005;

e) monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici;

f) campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e le associazioni naturalistiche e faunistiche;

g) abbattimento e distruzione degli animali sensibili infetti, sospetti di infezione e di contaminazione;

h) qualora la situazione epidemiologica lo richieda, abbattimento e distruzione di altri volatili selvatici o domestici presenti.

2. Nella zona di protezione è fatto divieto di:

a) movimentare dal luogo in cui sono tenuti volatili domestici e altri volatili in cattività;

b) consentire la concentrazione di volatili domestici e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni come prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;

c) trasportare volatili domestici e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;

d) inviare dalla zona uova da cova;

e) inviare dalla zona carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;

f) trasportare o spargere al di fuori della zona strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell'area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g) la caccia di uccelli selvatici.

## Art. 4.

*Misure nella zona di sorveglianza*

1. Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti ad opera dei sindaci e dei servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:

a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;

b) attuazione di misure di biosicurezza presso l'allevamento, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda;

c) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

d) controllo della movimentazione dei volatili domestici e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all'interno della zona.

2. Nella zona di sorveglianza è fatto divieto di:

a) movimentare volatili domestici e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi quindici giorni successivi all'istituzione della zona stessa;

b) consentire la concentrazione di volatili domestici e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni come prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;

c) la caccia di uccelli selvatici.

## Art. 5.

*Divieto di accesso nelle zone faunistiche*

1. È fatto assoluto divieto di accesso a tutte le persone non autorizzate dai sindaci nelle zone faunistiche nelle quali sono stati rinvenuti morti i volatili risultati positivi al virus H5N1 ad alta patogenicità.

## Art. 6.

*Durata delle misure*

1. Le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenuto conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, per almeno ventuno giorni nel caso della zona di protezione e trenta giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell'influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.

La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza alle Autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2006

*Il Ministro: STORAGE*

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105

## ALLEGATO I

Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza:

## Sezione A:

regioni: Calabria, Puglia, Sicilia;

## Sezione B:

provincia di Reggio Calabria: comune di Pellaro;  
provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzolo Calabro;  
provincia di Taranto: comune di Manduria;  
provincia di Messina: comune di Taormina;  
provincia di Catania: comuni di Giarre e di Mascali.

06A01732

**MINISTERO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Piombino, di proprietà della società Enel Produzione S.p.a.

**IL MINISTRO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E  
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15

della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;